

*Mediazione familiare per risolvere il conflitto e non chiudere solo il processo*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 10 ottobre 2015 (Est. G. Buffone)

**Giudizio di divorzio – Controversia dei genitori che riveli un conflitto genitoriale – Sentenza – Idoneità a definire la lite – Mediazione – Idoneità a comporre il conflitto**

*In materia di controversia divorzile, il percorso di mediazione familiare può provocare una trasformazione del conflitto offrendo nuovi spunti relazionali che regalano ai figli serenità (figli che, come noto, sono spettatori inconsapevoli dello scontro genitoriale). La mediazione può essere promossa anche là dove, in udienza, davanti al giudice, appaia probabile una definizione compositiva della lite poiché in questo caso, l'accordo, grazie alla mediazione familiare, sarebbe sottoscritto con piena consapevolezza e con maggiore responsabilità.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

Osserva

[1]. In via preliminare, rileva che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in ....., in data ... 1999 (atto trascritto ....). Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: ..., ...2004, .., ... I coniugi si sono separati consensualmente giusta verbale ex art. 711 c.p.c. in data ... 2011, omologato con decreto del Tribunale di Milano in data .. marzo 2011. Per quanto qui interessa, i coniugi hanno stabilito nei patti separativi: affidamento condiviso della prole con suo collocamento presso la madre, alla quale assegnata la casa familiare: mantenimento dei figli per euro 500 ciascuno (in totale: 1000) oltre il 50% delle spese extra; ampio diritto di visita in favore del padre; accordo dei genitori per cedere a terzi la società ... sas di cui proprietari. Al momento della separazione, la ... non svolgeva attività lavorativa (v. verbale pubblico di udienza: "in attesa di occupazione"); il ... era imprenditore. Successivamente, con accordo raggiunto nella procedura instaurata ex art. 710 c.p.c., i coniugi hanno ridotto l'assegno per i figli ad euro 550,00 mensili con ampliamento dei tempi di frequentazione (Trib. Milano, decreto 12 dicembre 2013).

[2]. Allo stato, è opportuno un percorso di mediazione familiare: un simile percorso, in casi del genere, può provocare una trasformazione del conflitto offrendo nuovi spunti relazionali che regalano ai figli serenità (figli che, come noto, sono spettatori inconsapevoli dello scontro genitoriale). I genitori hanno prestato il consenso. Nel caso in esame, le maggiori difficoltà riguardano il dialogo genitoriale e le diverse prospettive educative dell'uno e dell'altro genitori. I provvedimenti sino ad ora intervenuti hanno chiuso il processo ma non composto il conflitto che, infatti, si è riaperto in sede divorzile. In sede di udienza è apparsa probabile una definizione compositiva della lite ma l'accordo, grazie alla

mediazione familiare, sarebbe sottoscritto con piena consapevolezza e con maggiore responsabilità.

**Per Questi Motivi**

letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.

Delega i Servizi Sociali del Comune di ... per attivare, in favore dei genitori, un percorso di mediazione familiare,

Concede alle parti il termine sino alla data del 30 novembre 2015, per depositare gli accordi raggiunti, anche se parziali.

Si comunichi al Comune di ...